

All'articolo 14, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'art. 3, comma 15-ter, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'affidamento della gestione dei servizi energetici di cui al presente comma deve avvenire con gara a evidenza pubblica, con le modalità di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115».

All'articolo 15, al comma 2, le parole: «Il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3284):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e finanze (Monti) e dal Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento (Giarda), in data 8 maggio 2012.

Assegnato alle Commissioni riunite 1^a (Affari costituzionali) e 5^a (Bilancio), in sede referente, il 9 maggio 2012 con pareri delle Commissioni 1^a (presupposti di costituzionalità), 5^a, 6^a, 8^a, 10^a, 13^a, 14^a, questioni regionali.

Esaminato dalla 1^a Commissione (Affari costituzionali) e 5^a (Bilancio), in sede referente, il 16, 22, 24, 29, 30 e 31 maggio 2012.

Esaminato dalla 1^a Commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 10 e 15 maggio 2012.

Esaminato in aula il 30 maggio 2012, il 5, 6 giugno 2012 e approvato il 7 giugno 2012.

Camera dei deputati (atto n. 5273):

Assegnato alle Commissioni riunite 1^a (Affari costituzionali) e 5^a (Bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, l'11 giugno 2012 con pareri delle Commissioni VI, VIII, X, XI, XII, XIV, questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 14, 20, 21, 25, 26 giugno 2012.

Esaminato in aula il 28 giugno 2012 e approvato con modificazioni il 3 luglio 2012.

Senato della Repubblica (atto n. 3284-B):

Assegnato alle Commissioni riunite 1^a (Affari costituzionali) e 5^a (Bilancio), in sede referente, il 3 luglio 2012 con pareri delle Commissioni 2^a, 5^a, 8^a, 11^a, 12^a, questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite 1^a (Affari costituzionali) e 5^a (Bilancio), in sede referente, il 4 luglio 2012.

Esaminato in aula il 3 luglio 2012 e approvato il 4 luglio 2012.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 106 dell'8 maggio 2012.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 56.

12G0116

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 luglio 2012.

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 15 GIUGNO 2012

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, con le quali è stato dichiarato, fino al 29 luglio 2012, lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;

Viste le ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 0001 del 22 maggio 2012, n. 0002 e 0003 del 2 giugno 2012, n. 0004 del 6 giugno 2012, n. 0009 del 15 giugno 2012, con cui sono stati adottati i primi interventi urgenti volti al primo soccorso, all'assistenza della popolazione nonché ai primi interventi provvisori strettamente necessari alle prime necessità, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012;

Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 recante disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012;



Visto in particolare l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ai sensi del quale i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto coordinano le attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma, nelle regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge;

Ritenuta la necessità di dare attuazione al suddetto art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74;

Acquisita l'intesa delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. Per l'attuazione del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, i Commissari delegati, sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

a) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

c) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 29, 33, 37, 38, comma 3, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79-bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 143, 144, 145, 153, 182, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 240, 241, 242, 243, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa;

d) legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20;

e) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25, 49, 52-bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies e nonies;

f) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 191;

g) decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 7, 8, 11;

h) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;

i) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 24, 25, 26, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 120, 146, 147, 148, 152 e 159;

l) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undecies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255, comma 1 e 266;

m) decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13 e 21;

n) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 7, comma 6-bis, e 19;

o) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articoli 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 62, 65, 67, 93 e 94;

p) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;

q) legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 4, 6 e 7;

r) decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, articolo 16-bis, comma 10;

s) decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione del 18 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 2 febbraio 1976, in quanto applicabile ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 11 gennaio 1996, n. 23;

t) legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2000, n. 20, articoli 5, 23, 24, 25, 26, 27, 27-bis, 28, 29, 30, 31, 32, 32-bis, 33, 34, 35, 36, 36-bis, 36-ter, 36-quater, 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies, 37, 38, 39, 40, 41, 44 ed articoli A7, A8, A9, A15, A19, A21 del relativo Allegato;

u) legge della Regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, articoli 9, 10, 11, 12 e 13;

v) legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2002, n. 37, articoli 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16-bis, 17, 18, 19;

z) legge della Regione Emilia-Romagna 10 gennaio 2000, n. 1 articolo 1, commi 3 e 3-bis ed articolo 17, comma 1, lettera a).

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2012

Il Presidente: MONTI

12A07597

